

Fondazione
"Villaggio dei Ragazzi"
Don Salvatore d'Angelo"

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

artt. 2222 - 2229 e ss. c.c.

Con la presente scrittura privata le parti:

- 1. Prestatore: Claudio Petrone**, nato a Maddaloni (CE) il 03.03.1975,
- 2. Committente: Felicio De Luca**, C.F. e residente in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi don Salvatore d'Angelo", con sede in Maddaloni (CE), piazza Matteotti n.8

PREMESSO CHE:

- il Committente svolge la propria attività di nell'ambito Assistenza, Formazione ed Istruzione;
- è intenzione del Committente di avvalersi dell'attività del Prestatore in qualità di lavoratore autonomo, con concreta conoscenza del settore ed esperienza specifica, per attività di responsabile dell'area tecnica;
- è intendimento delle parti collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione;
- è intendimento delle parti dare vita ad un rapporto meramente occasionale trattandosi di prestazione che rientra nelle previsioni dell'art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO

di costituire il seguente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 2222 e seguenti del c.c., regolamentato dai patti e condizioni successivamente descritti.

1. Oggetto


L'oggetto del presente contratto è costituito da attività di consulenza e supporto per Area Tecnica. Le prestazioni sopra elencate saranno effettuate dal Prestatore esclusivamente presso la sede del Committente.

2. Durata del rapporto

Il rapporto avrà inizio a far data dal 01.09.2020 per concludersi il 31.08.2021.

3. Modalità di esecuzione della prestazione professionale

Il consulente si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi mandatigli dal Committente.



Fondazione
“Villaggio dei Ragazzi”
Don Salvatore d'Angelo

Il consulente si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e vincoli di orario in piena autonomia tecnica ed organizzativa, fermo restando la disponibilità del consulente di concordare – qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto – con il Committente archi temporali di riferimento nell'esecuzione della prestazione.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle indicazioni generali e di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

In particolare il consulente non è soggetto al potere direttivo e disciplinare del Committente, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dallo stesso al fine di utilizzare compiutamente le prestazioni professionali del consulente.

4. Corrispettivo

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, è fissato un corrispettivo lordo di € 49.205,76.

5. Diligenza qualificata

Nell'esecuzione del presente contratto, al Prestatore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista.

La prestazione di tale diligenza non include la facoltà, da parte del Committente, di richiedere al Prestatore eventuali danni diretti e/o indiretti, limitandosi la responsabilità del Prestatore al ripristino gratuito del servizio.

6. Forma scritta

Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali.

7. Modifiche

L'assegnazione di un diverso o maggiore incarico nell'ambito della durata del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo potrà essere concordata tra le Parti soltanto per iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la stipulazione del presente contratto.

8. Risoluzione e recesso

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

Per scadenza del termine concordato;

Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;

Per morte, interdizione, inabilitazione del Prestatore d'opera;

Per rinuncia del Prestatore d'opera

Nello specifico il Committente potrà rescindere il contratto quando si verifichino:

- Gravi inadempienze contrattuali;
- Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
- Danneggiamento o furto di beni.

In caso di inadempienza di cui sopra la Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R.

Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore d'Angelo



Fondazione
“Villaggio dei Ragazzi”
Don Salvatore d'Angelo

Il consulente può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R con un preavviso di 10 giorni. In caso di mancato preavviso il Prestatore d'opera sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato.

9. Cessione del contratto

Le parti danno atto che il contratto è concluso intuitu personae. Pertanto, il contratto, le obbligazioni, i diritti e i crediti derivanti da questi, non potranno essere ceduti in tutto o in parte dal consulente a persone fisiche o a società, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

10. Proprietà e riservatezza

Il consulente si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza.

In particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali richieste.

Il consulente si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa all'attività del Committente di cui verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

È fatto pertanto obbligo al prestatore d'opera di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Tutto il materiale originale, in qualsiasi supporto, predisposto ed elaborato dal prestatore d'opera per il Committente in esecuzione al presente accordo diventerà di proprietà del Committente anche qualora si concretasse in invenzioni, scoperte o miglioramenti.

I concetti, le idee, il Know How, le tecniche, e i ritrovati sviluppati in collaborazione col prestatore d'opera in occasione e/o nel corso delle prestazioni potranno pertanto essere utilizzati dal Committente senza alcuna limitazione.

11. Clausola di non concorrenza

Al consulente relativamente all'incarico affidatogli non è concesso intrattenere contemporaneamente altri incarichi dello stesso tipo con altri soggetti diversi dal Committente

Il prestatore d'opera si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

12. Foro competente

Al presente accordo sarà applicabile la Legge Italiana.

Qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente accordo sarà di esclusiva competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere.


13. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222, 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Tutti i patti della presente scrittura sono ritenuti essenziali dalle parti. L'incaricato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto


Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore d'Angelo

Piazza Matteotti, 8 - 81024 - Maddaloni - Tel. 0823.207301-2 - Fax. 0823.202032 - Web: www.villaggiodeiragazzi.it
C.F. 80005090610



Fondazione
"Villaggio dei Ragazzi"
Don Salvatore d'Angelo

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.



Il Prestatore

Le Parti dichiarano di aver letto attentamente le condizioni del presente accordo e di approvare espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. i punti n.4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 18.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.



Il Prestatore

Alla presente lettera di assunzione e quale parte integrante e sostanziale, si allega, specifica informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016-679 del 27/04/2016, relativa alla tutela del trattamento dei dati personali - PRIVACY - che avrà cura di prenderne visione e sottoscrivere.